

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Venezia, sez. lavoro, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Paola Ferretti Presidente
dr.ssa Margherita Bortolazzo Giudice est.
dr.ssa Anna Menegazzo Giudice

nel procedimento di reclamo ex art. 669 c.p.c. n. 759/2010 RG promosso con ricorso depositato l' 14 2010 da ATI IL GUERRIERO SOC COOP e PRODEST SOC COOP. c/ AGNELUTTO LUCIA + ALTRI

CONSERVA

Il reclamo va rigettato risultando l'ordinanza reclamata condivisibile sia quanto alla sussistenza del *fumus boni iuris* che quanto al *periculum in mora*

FUMUS BONI IURIS

L'ordinanza reclamata è in primo luogo condivisibile laddove vi si afferma la sussistenza in capo alle cooperative odierne reclamanti dell'obbligo di assunzione di cui all' art. 4 lett. a) del Ccnl Multiservizi

La norma così, testualmente, distingue i 2 casi che possono verificarsi alla scadenza dell' appalto
a) *in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;*
b) *in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - anche se sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale e cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la RSA e la OOSS stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.*

Una lettura di tali disposizioni che tenga conto della ratio della disciplina nel suo complesso, costituita dal mantenimento dei livelli occupazionali, porta a ritenere il caso di specie sussumibile nell' ipotesi sub a) in quanto dal confronto tra i due appalti emerge che quello attuale ha, rispetto a quello originario, contenuto sostanzialmente identico, ed anzi portata leggermente piu' ampia. Il confronto va fatto non tanto con il capitolato Biblos doc. 2 fascicolo avv.to Zito (necessariamente identico in quanto si tratta di quello attuale adottato dalla Biblos nella fase transitoria quale assegnataria provvisoria in attesa della definizione del contenzioso davanti alla giustizia amministrativa), bensì con l' appalto originario di cui al capitolato pubblicato in data 21 9 2004

Tale ultimo capitolato - che, pur assolutamente essenziale per la decisione della controversia, non era stato prodotto da nessuna delle numerose parti in causa - è stato acquisito dal Giudice della Cautela presso l'Università Cà Foscari

Dalla descrizione dell'oggetto del servizio nei due capitolati emerge che l'appalto attuale riguarda esattamente tutti gli stessi servizi del precedente, ed in più le seguenti incombenze, di cui ai punti da 10 a 13 articolo 2. - ricollocazione di materiale librario, - presidio e gestione degli spazi espositivi e di rappresentanza, - segnalazione di effrazioni e danneggiamenti, - collaborazione con il responsabile d'emergenza.

Trattasi, in primo luogo, in gran parte di mere esplicitazioni, o, al più, di semplici integrazioni, di altri servizi già ricompresi anche nel precedente capitolato. così la segnalazione di effrazioni e danneggiamenti rispetto alla rilevazione di malfunzionamenti e guasti, così presidio e gestione di spazi espositivi rispetto alla gestione bacheche; così, infine, la collaborazione con il responsabile dell'emergenza rispetto alla immediata segnalazione di allagamenti, incendi ed intrusione di persone non autorizzate

Trattasi, in secondo luogo e soprattutto, di incombenze aggiuntive che non comportano né specifiche particolari professionalità del personale addetto né sostanziali modifiche organizzative in capo all'azienda

Un'ulteriore variazione riguarda il monte ore passato dalle originarie 50.000 ore annue alle attuali 65.100 ore annue

Il dedotto - dal difensore attoreo avv.to Bravin all'udienza collegiale 21/4 - incremento delle ore da 50.000 a 65.000 già durante la fase Biblos è stato, alla medesima udienza, immediatamente contestato dal difensore delle reclamanti, che ha sul punto eccepito tardività dell'allegazione e mancanza di prova

Tale contestazione finisce in realtà per tornare utile ai ricorrenti in quanto conferma che l'attuale appalto è più ampio rispetto al precedente anche quanto al numero di ore.

Quunque sia il numero di ore che l'oggetto del servizio depongono per una portata del nuovo appalto leggermente più ampia rispetto al precedente.

Da tale ampliamento, rapportato alla sostanziale identità delle professionalità richieste, deriva la sussumibilità della fattispecie nell'ipotesi a) dell'art. 4, ricorrendo infatti una situazione di piena possibilità di mantenimento da parte della nuova appaltatrice sia dei precedenti livelli occupazionali che dello stesso organico

Né è riprova il fatto che le cooperative odierne reclamanti l'offerta di assunzione a tutto il personale utilizzato dalla precedente appaltatrice l'avevano in realtà fatta, il che dimostra che erano ben consapevoli dell'esistenza dell'obbligo di cui oggi in causa, contraddittoriamente, negano l'operatività

Né, d'altro canto, consta che il nuovo personale assunto dopo il rifiuto di tale offerta sia stato selezionato sulla base di specifiche particolari capacità e/o esperienze professionali non possedute dai ricorrenti e necessarie per l'espletamento dei suddetti servizi aggiuntivi

L'ipotesi b) dell' art. 4 di contro certamente non ricorre in quanto riguarda, testualmente, la ben diversa situazione di modificazioni di termini, modalità e prestazioni tali (ossia così significative qualitativamente e quantitativamente) da determinare un mutamento delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto e rendere necessario, in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali, un esame con le organizzazioni sindacali delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato

Ciò posto quanto alla questione principale relativa all' esistenza dell' obbligo, questo Collegio condivide, d' altro canto, le argomentazioni svolte nell' ordinanza reclamata anche quanto al carattere non discontinuo delle mansioni

Ed in effetti il servizio di portierato non rientra nell' elencazione di cui all' art. 32 Ccnl, né è certo assimilabile alla mansione di "portinaio" di cui al RD 692/1923

Non lo è né, in generale, tenuto conto della radicale evoluzione subita nel corso degli anni dalla nozione di portierato, né, nello specifico, avuto riguardo al contenuto del servizio come in concreto descritto nel capitolato, che ricomprende, infatti, una serie di molteplici e complesse attività, tale da escludere tempi di attesa ed intervalli di inoperosità.

Manca oltretutto in ogni caso il presupposto essenziale, di cui al comma 1 della norma contrattuale, del carattere a tempo pieno del rapporto

Le argomentazioni, puntuali ed articolate, svolte nell' ordinanza reclamata vanno, infine, pienamente condivise anche quanto ad inapplicabilità della tutela dei licenziamenti collettivi ex legge 223/1991 e ad ogni altra questione dibattuta

PERICULUM IN MORA.

Ciò posto quanto al *fumus*, il ricorso d' urgenza risulta, d'altro canto, fondato anche in punto *periculum*.

La sussistenza di danno imminente ed irreparabile va affermata rispetto ad entrambi i profili prospettati, ossia

- in quanto l' attività lavorativa costituisce la fonte di reddito su cui i ricorrenti contano per provvedere al sostentamento proprio e di eventuali figli e famigliari a carico;
- in quanto l'immediata attivazione del rapporto lavorativo con le cooperative attuali appaltatrici, nell' eventualità di aggiudicazione dell' appalto, dopo la scadenza di quello in corso, a diversa impresa consentirà ai ricorrenti di beneficiare nei confronti di tale nuova aggiudicatana del medesimo meccanismo di riassunzioni oggetto del presente giudizio, ex art. 4 Ccnl, tale scadenza, al 31 10 2011, non è imminente, ma è ugualmente con significativa probabilità destinata a maturare prima della definizione del futuro giudizio di merito

L' esistenza del *periculum* va riconosciuta nonostante la mancata accettazione da parte dei ricorrenti delle proposte contrattuali del giugno e dell' ottobre 2009.

Come puntualmente ricostruito dal Giudice della Cautela, tali proposte sono state, in quanto comprensive della regolamentazione dell' attività come discontinua e dell' assegnazione di un numero di

ore diverso da quello pattuito con la precedente datrice di lavoro, di fatto rifiutate

In effetti, come appunto ritenuto dal Giudice della Cautela, la c.d. accettazione con riserva effettuata entro il termine concesso per l'adesione integra in realtà rifiuto della proposta come formulata da controparte e formulazione di una nuova proposta contrattuale.

Dunque i lavoratori stessi, pur potendo, accettando la proposta *ex adverso* formulata, assicurarsi nell'immediato un'occupazione lavorativa con cui far fronte al proprio sostentamento, l'hanno, invece, rifiutata, ponendosi quindi con la loro condotta nella situazione di immediato bisogno oggi invocata in causa per giustificare la tutela d'urgenza.

In altre parole avrebbero potuto - e, per evitare il pregiudizio imminente ed irreparabile, dovuto - accettare le proposte come formulate, salvo poi svolgere le rivendicazioni del caso su orario e retribuzione con un ricorso ordinario, eventualmente anche immediato in costanza di occupazione lavorativa

Le specifiche contingenti modalità nelle quali la mancata accettazione è maturata portano, tuttavia, ad escludere che dalla stessa possa desumersi una carenza di immediato interesse dei ricorrenti al posto di lavoro, ossia la mancanza di necessità di avere subito un'occupazione lavorativa.

Ci si riferisce al fatto che l'intera vicenda ha palesemente assunto una valenza anche, se non soprattutto, prettamente sindacale

I lavoratori hanno evidentemente risposto alla offerta seguendo le indicazioni del Sindacato e non in base ad una propria scelta meditata e consapevole, come reso evidente dal fatto che le c.d. accettazioni con riserva sono tutte perfettamente identiche (i lavoratori si sono limitati a firmare uno stampato predisposto da altri)

L'erroneità della strategia seguita non può essere quindi loro imputata, o meglio la mancata accettazione delle proposte non può essere intesa come carenza di bisogno immediato dell'occupazione lavorativa.

Sussiste dunque anche il *periculum in mora*.

Per le ragioni esposte l'ordinanza reclamata va, pertanto, confermata.

Le spese di lite seguono la soccombenza - liquidazione in dispositivo.

Visto l'art. 669/13 c.p.c.

p.q.m.

rigetta il reclamo, condanna le reclamanti alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00

Si comunici

Così deciso in Venezia - camera di consiglio il 21.4.2010

Il Giudice est

dr.ssa Margherita Bortolaso

Il Presidente
dr.ssa Paola Ferretti

IL CANCELLIERE CI
(via) (legato)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

DEPOSITATO

OGGI 28 APR 2010



IL CANCELLIERE CI
4 (via) (legato)

Rob
3005/10

CGIL
CAPOLIV